

ALPIFIDI S.C.

Statuto

ALPIFIDI S.C.
Sede legale: Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 AOSTA
Sede secondaria: Via I Maggio, 8 – 12100 CUNEO
N. di iscrizione al registro delle imprese 91002410073 – REA AO/57751
Codice Fiscale 91002410073

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 – Costituzione e denominazione

A seguito di operazione di fusione tra le società Valfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi tra Imprese della Valle d’Aosta (di seguito “Valfidi S.C.”) e Confartigianato Fidi Cuneo, Società Cooperativa (di seguito “Confartigianato Fidi Cuneo S.C.”) è costituita una società cooperativa denominata “ALPIFIDI Società Cooperativa” (di seguito “ALPIFIDI S.C.” o “la Cooperativa” o “la Società”).

ARTICOLO 2 – Sedi e struttura organizzativa

La sede legale e amministrativa di ALPIFIDI S.C. è ubicata nel comune di Aosta, mentre una sede operativa secondaria si trova nel comune di Cuneo. L’attività con la clientela e i soci è preferibilmente gestita nell’ambito di due Aree Territoriali pertinenti a garanzia della massima copertura dei bisogni dei rispettivi associati: un’Area Territoriale “Valle d’Aosta e Piemonte Nord”, di competenza della sede di Aosta, a cui fanno capo i soci aventi sede legale (o sede operativa) in Valle d’Aosta, Canavese, Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e comuni della provincia di Torino a nord del capoluogo, ed un’Area Territoriale “Piemonte Sud e Liguria”, di competenza della sede di Cuneo, a cui fanno capo i soci aventi sede legale (o sede operativa) in Cuneo, Asti, Alessandria, comuni della provincia di Torino a sud del capoluogo, Torino area metropolitana e nella Regione Liguria.

I soci provenienti da aree diverse dall’Area Territoriale Valle d’Aosta e Piemonte Nord e dall’Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria, fermi restando i requisiti indicati nel presente statuto, devono decidere - con dichiarazione da presentarsi al momento della richiesta di iscrizione - a quale delle due aree territoriali aderire. Il Consiglio di Amministrazione della Società può istituire e sopprimere sedi, filiali, uffici ed altre unità operative, site su tutto il territorio nazionale, ad esclusione della soppressione delle sedi e filiali site in Aosta e Cuneo.

ARTICOLO 3 - Durata

ALPIFIDI S.C. ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera assembleare. In deroga all’art. 2437, comma 2, lett. a, Cod. Civ., l’eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

TITOLO II
FINALITÀ, OGGETTO SOCIALE E REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

ARTICOLO 4 – Finalità

ALPIFIDI S.C. ha la finalità di agevolare l’accesso al credito alle imprese individuali e/o collettive, ai professionisti, anche in forma associata tra loro, nonché ad altri soggetti che svolgono attività d’impresa, al

fine di incentivarne la creazione, lo sviluppo, l'ammodernamento, la trasformazione ed il consolidamento finanziario nel quadro del potenziamento del sistema economico.

ARTICOLO 5 – Oggetto sociale

ALPIFIDI S.C., in conformità alle disposizioni di legge vigenti, ha per oggetto prevalente l'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti.

In quanto iscritta nell'Albo Unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, può inoltre svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le seguenti ulteriori attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto D.L., di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dello stesso articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

ALPIFIDI S.C., sempre in funzione dell'iscrizione all'albo Unico 106 può, altresì, svolgere l'attività di concessione di altre forme di finanziamento ed attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel suddetto Albo Unico, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla Banca d'Italia.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività connesse e strumentali utili al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni, comprese le attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese, siano esse socie o meno, nonché può operare anche mediante la partecipazione a Reti tra Confidi aventi scopo analogo o connesso al proprio.

Tutte le attività indicate nel presente articolo 5 sono, nel prosieguo, per brevità definite i "Servizi".

ARTICOLO 6 – Requisiti di mutualità prevalente

ALPIFIDI S.C. non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 c.c.. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 13 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03, di distribuire tra i soci cooperatori dividendi, avanzi di gestione o riserve di qualsiasi natura.

TITOLO III SOCI E QUOTE SOCIALI

ARTICOLO 7 – Numero e qualità dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

I soci possono essere ordinari e sovventori.

ARTICOLO 8 – Condizioni per l'ammissione dei soci

1) Soci ordinari

Possono acquisire la qualifica di soci ordinari di ALPIFIDI S.C. le imprese, sia in forma individuale sia collettiva, artigiane, del terziario e dei servizi, del lavoro autonomo ed indipendente, le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria (decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/05 attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003) - in prosieguo definite anche PMI - aventi la propria sede legale e/o operativa sul territorio italiano.

È altresì consentita l'ammissione a titolo di socio ordinario delle imprese di nuova costituzione, nelle more della loro iscrizione alla Camera di Commercio, al Registro Imprese o dell'effettivo inizio della loro attività purché provvisti di Partita IVA.

Ai sensi delle norme vigenti, possono essere ammessi come soci ordinari anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle PMI, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Il valore nominale delle quote attribuite ai soci è di 25,00 euro (venticinque/00 euro) e il valore minimo della partecipazione è pari ad euro 250,00 euro (duecentocinquanta/00 euro).

2) Soci sovventori

Possono essere ammessi a ALPIFIDI S.C. in qualità di soci sovventori, così come previsto dalle norme vigenti, coloro che apportano capitali nell'attività della Società con l'intento di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, la patrimonializzazione ed il potenziamento aziendale.

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche sia persone giuridiche aventi i requisiti di legge, Federazioni, Confederazioni, Associazioni rappresentative di imprese, Banche, Intermediari Finanziari ed altri Confidi maggiori o minori.

I soci sovventori possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

Essi non possono avvalersi né delle prestazioni né dei servizi erogati da ALPIFIDI S.C. e devono sottostare alle disposizioni statutarie relative ai soci ordinari, ad eccezione:

- dei requisiti di ammissione di cui al presente art. 8;
- degli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto di conferimento mutualistico;
- delle disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui ai successivi artt. 12 e 13.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Il valore nominale delle quote attribuite ai soci sovventori è di 25,00 euro (venticinque/00 euro) ed il conferimento rappresentato da multipli dello stesso con un numero minimo di quote pari a quello previsto per i soci ordinari. Alle quote dei soci sovventori si applicano le disposizioni previste dagli artt. 17 e 22 del presente statuto.

Ai soci sovventori non verranno attribuiti utili.

Non possono aderire a ALPIFIDI S.C., né in qualità di soci ordinari né di soci sovventori, le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali nonché quelle in liquidazione o il cui titolare o i legali rappresentanti abbiano riportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

I soggetti che esercitano in proprio attività imprenditoriali in concorrenza con quella della Società possono divenire unicamente soci sovventori.

ARTICOLO 9 – Procedura per l'ammissione dei soci

L'ammissione dei soci, siano essi ordinari o sovventori, è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, che deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. L'ammissione deve essere comunicata (anche a mezzo fax o posta elettronica) ai sensi dell'art. 2528 c.c. ed annotata a cura del Consiglio stesso nel libro dei soci.

Fermo restando i limiti imposti dal presente statuto e dalle norme vigenti, nel caso di quote sottoscritte e versate da Federazioni, Confederazioni e/o Associazioni rappresentative di imprese, il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto dal precedente punto del presente articolo 9, potrà deliberare sull'eventuale ammissione della singola impresa che sia stata presentata con domanda proveniente dall'ente di appartenenza, purché sottoscritta dal rappresentante legale della singola impresa, potrà acconsentire che per il versamento del relativo conferimento, nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07, venga delegato, anche cumulativamente, l'ente del quale detta impresa fa parte.

Tutti i soci, siano essi ordinari o sovventori, sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di quote previsto dallo statuto ed al versamento del relativo conferimento; il Consiglio di Amministrazione di ALPIFIDI

S.C. potrà richiedere al socio la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale qualora ritenuto necessario per l'erogazione dei Servizi.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

In ogni caso, la delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Nel caso di domanda di cui al secondo capoverso del presente articolo 9, la raccomandata o la mail di posta certificata di cui sopra verrà inoltrata all'ente di appartenenza che ha presentato la domanda. L'aspirante socio o, in caso di domanda di cui al secondo capoverso del presente articolo 9, l'ente di appartenenza che ha inoltrato la domanda per conto dei suoi iscritti, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento delle quote sottoscritte dal socio in presenza di un atto di trasformazione, conferimento, fusione, scissione, incorporazione della propria azienda in un'altra azienda che abbia i requisiti per essere ammessa tra i soci della Cooperativa.

I soli soci ordinari sono inoltre obbligati al versamento di eventuali tasse di ammissione, diritti di segreteria e/o di altri contributi o commissioni nelle misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Enti sostenitori e promotori

I soggetti che non possono essere ammessi a ALPIFIDI S.C. in qualità di soci ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 e ai sensi delle norme vigenti, possono comunque sostenerne l'attività attraverso altri contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare enti pubblici e privati ed imprese, che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari o soci sovventori, a sostenere l'attività di ALPIFIDI S.C. attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

Tali soggetti non divengono soci di ALPIFIDI S.C., né fruiscono delle attività sociali.

ARTICOLO 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza e per causa di morte quando si tratta di soci imprese individuali; per recesso, per esclusione, per decadenza, per scioglimento e/o chiusura della liquidazione quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria. Il verificarsi di ciascuna causa di perdita della qualifica di socio deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

ARTICOLO 12 - Recesso del socio

Il recesso è ammesso unicamente per i soci in regola con gli impegni sociali, in regola con il pagamento delle commissioni dovute e con il versamento delle quote di Capitale Sociale previste dalle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle clausole derogabili ed inderogabili di cui all'art. 2437 del codice civile, le cause di recesso da socio di ALPIFIDI S.C. potranno essere:

- a) la mancata concessione della garanzia consortile sulle operazioni richieste dal cliente;
- b) la cessazione dell'attività con la conseguente estinzione di tutti i rapporti mutualistici con la Cooperativa;
- c) l'estinzione di tutti i rapporti di affidamento con la Società.

Fatta eccezione per quanto previsto al punto sub a) il recesso dalla Cooperativa non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 6 mesi dalla estinzione di tutti i rapporti di affidamento.

Il recesso del socio deve essere adeguatamente motivato e non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata a cura del socio con raccomandata o con posta elettronica certificata a ALPIFIDI S.C.. Qualora siano già trascorsi 6 mesi dalla estinzione di tutti i rapporti di affidamento, il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso contrario, il termine dei 60 giorni decorrerà dalla data di estinzione dei rapporti di affidamento con ALPIFIDI S.C.. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio.

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale salvo che intenda ricorrere ad un tentativo preliminare di conciliazione e/o al successivo arbitrato di cui al successivo art. 39 avverso il diniego comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre la restituzione delle quote sarà conseguente alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il recesso (come dettagliato nel successivo art. 17).

ARTICOLO 13 – Esclusione del socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte e/o di quanto dovuto per commissioni o altro verso la società;
- c) che, ai sensi dell'art. 2043 del c.c. cagioni a ALPIFIDI S.C., con dolo o colpa grave, un danno ingiusto;
- d) che abbia subito condanna per la commissione di reati, in forza di sentenza passata in giudicato;
- e) che sia dichiarato inabilitato o interdetto;
- f) a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- g) che si sia reso insolvente per i Servizi prestati dalla Cooperativa.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni sociali e opposizione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente devono essere comunicate ai soci destinatari ai sensi delle norme vigenti, mediante posta elettronica certificata oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere ad un tentativo preliminare di conciliazione e/o al successivo arbitrato come previsto dall'art. 39.

ARTICOLO 15 - Cessazione e/o trasferimento dell'attività imprenditoriale del socio

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dalla qualità di socio dell'impresa singola o collettiva che abbia cessato l'attività imprenditoriale o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di incompatibilità o di inidoneità di cui al precedente art. 8.

I rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, possono essere mantenuti fino alla loro naturale scadenza; in tal caso la decadenza del rapporto sociale avrà effetto dal momento in cui tali rapporti cesseranno; in ogni caso il socio non potrà accendere ulteriori rapporti mutualistici oltre a quelli in corso se non con lo scopo di rientrare dall'esposizione in essere.

ARTICOLO 16 – Decesso o estinzione del socio.

In caso di decesso del socio persona fisica ovvero di estinzione del socio persona giuridica, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2534 c.c. dei quali si dirà nell'articolo seguente, gli eredi ovvero i successori a titolo universale,

qualora fossero provvisti dei requisiti per far parte del ALPIFIDI S.C., previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere ammessi a divenire soci dello stesso e subentrare al socio deceduto nei rapporti mutualistici ancora pendenti.

ARTICOLO 17 – Liquidazione della quota

Hanno diritto alla liquidazione della quota:

- a) i soci receduti;
- b) i soci decaduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota;
- c) gli eredi dei soci persone fisiche decedute, ovvero i successori a titolo universale dei soci persone giuridiche estinte che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione della quota o che non siano stati ammessi nella compagine sociale ai sensi del precedente articolo 16 (in tali casi e in presenza di una pluralità di eredi, costoro devono nominare un rappresentante comune ai fini della liquidazione della quota).

In ogni caso, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano risolti tutti i rapporti mutualistici.

La liquidazione della quota avrà comunque luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato a titolo di capitale, ed eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

Nel caso di perdita della qualità di socio, a qualsiasi titolo dovuta, le quote che non sia stato possibile liquidare al socio entro un anno dalla cessazione del rapporto, o perché non ne è stata richiesta per iscritto la liquidazione da parte del socio o per qualsiasi altro motivo non dipendente dalla volontà del ALPIFIDI S.C., saranno destinate alla riserva di cui al successivo articolo 18 lettera b).

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di limitare o rinviare i rimborsi delle quote rivenienti dai recessi dei soci ordinari e dei soci sovventori, per cause diverse dalle clausole inderogabili di cui all'art. 2437 del c.c., valutata la complessiva situazione finanziaria di liquidità e di solvibilità del confidi e valutato il capitale primario di classe 1, il capitale di classe 1 ed il capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II pilastro.

Nel caso di esclusione del socio avvenuta per i motivi di cui all'art. 13 lettere a), b), c), d) e g) il socio perde il diritto alla liquidazione delle quote che la Cooperativa assegna per il loro intero valore alle riserve di cui al successivo art. 18 lettera b).

TITOLO IV PATRIMONIO E OPERATIVITA'

ARTICOLO 18 – Capitale e patrimonio sociale

Il patrimonio del ALPIFIDI S.C. è costituito:

- a) dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limiti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) sia per i soci ordinari che per i soci sovventori. In nessun caso il capitale sociale potrà essere di importo inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge. La Cooperativa potrà detenere quote di capitale proprio.
- b) Dalle riserve costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare, tra le quali la riserva legale, la riserva indivisibile e le riserve nelle quali confluiranno le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, decaduti o deceduti.
- c) Dalle riserve Fondi Rischi.

- d) Da riserve costituite da contributi o fondi erogati da enti pubblici quali ad esempio lo Stato, le Regioni, le Province, il sistema camerale od altri enti ed associazioni.
- e) Da qualunque liberalità, donazione, sovvenzione o lascito vengano fatti a favore della società per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali ivi compresi fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per la patrimonializzazione ed il potenziamento aziendale; alla costituzione di tali fondi sono destinati i contributi erogati dagli enti sostenitori e promotori.

La Società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c. In tal caso, l'Assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

In nessun caso il patrimonio netto di ALPIFIDI S.C., comprensivo dei fondi rischi potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi e dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

ARTICOLO 19 – Acquisizione di risorse finanziarie

Per il raggiungimento delle finalità di cui al predetto articolo 4 e per le spese di gestione, ALPIFIDI S.C. provvede con le somme provenienti, a titolo esemplificativo:

1. dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, di diritti di segreteria/commissioni di istruttoria pratica od altro;
2. dai proventi che derivano dai Servizi resi dalla Cooperativa.
3. dai versamenti effettuati dai soci a titolo di corrispettivo per istruttoria leggi speciali o derivante da attività secondarie fruite dal Socio;
4. dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, Province, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati;
5. dalle rendite patrimoniali della Cooperativa e da ogni altro provento.

ALPIFIDI S.C. potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare mutui ed ottenere affidamenti con il sistema bancario e finanziario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della Cooperativa, con obbligo di restituzione a carico della stessa, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Non è prevista l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c. per l'acquisizione di risorse finanziarie.

ARTICOLO 20 – Patrimoni destinati

ALPIFIDI S.C. può costituire patrimoni destinati ad uno specifico intervento ai sensi delle norme vigenti. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

ARTICOLO 21 - Quote sociali

Fermo restando il valore minimo della partecipazione indicato all'art. 8 del presente statuto, le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura; esse si considerano vincolate soltanto a favore di ALPIFIDI S.C. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e purché l'acquirente sia socio o abbia i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 8.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 9. Il provvedimento che concede l'autorizzazione al trasferimento della quota impegna il Consiglio di Amministrazione ad iscrivere

nel libro dei soci l'acquirente che non risulti già socio e che abbia i requisiti di ammissibilità e cancellare sempre dal libro dei soci il socio cedente.

Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili ai sensi delle norme vigenti.

ARTICOLO 22 – Procedura per l'erogazione dei Servizi

Il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento in base al quale verrà regolata la procedura per l'erogazione dei Servizi di ALPIFIDI S.C., che dovrà tenere conto, oltre che della concreta situazione di solvibilità dell'impresa richiedente, anche dell'esposizione complessiva della Cooperativa per i Servizi già prestati e/o in corso di rilascio sull'impresa socia e sulle imprese eventualmente facenti parte dello stesso gruppo ai sensi della normativa di vigilanza della Banca d'Italia.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 – Organi della Cooperativa

Sono organi di ALPIFIDI S.C.:

- le Assemblee dei Soci Generali e Separate;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Consultivo Territoriale (ove istituito).

Sono altresì nominati:

- a) un Direttore Generale;
- b) un Vice Direttore Generale.

Tutti gli esponenti aziendali, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza applicabile ai Confidi.

ARTICOLO 24 – Le Assemblee Generali

Le Assemblee Generali possono essere ordinarie e straordinarie.

Alle Assemblee Generali partecipano i soci delegati dalle Assemblee Separate, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 29.

Hanno diritto di voto coloro che, in regola con i rapporti mutualistici in corso, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Le Assemblee Generali, fatto salvo il diritto dei soci di chiederne la convocazione ai sensi dell'art. 2367 c.c., vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso di convocazione deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione presso le sedi di ALPIFIDI S.C. e pubblicato su quotidiano/i a diffusione locale/nazionale oppure, in alternativa alla pubblicazione sui quotidiani, inoltrato a ciascun socio con lettera ordinaria o posta elettronica ordinaria sempre almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal comma precedente, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare che ne pervenga ai soci tempestiva informazione per la loro partecipazione all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha la facoltà, a sua discrezione, di convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dal Comune nel quale la Cooperativa ha la propria sede legale.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, possono svolgersi con modalità telematica.

I soci sovventori possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di funzionamento dell'Assemblea Generale dei soci.

ARTICOLO 25 – Poteri dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compensi e/o rimborsi spese e/o gettoni di presenza;
- nomina i componenti il Collegio Sindacale e il suo Presidente.
- determina il compenso da corrispondersi ai componenti il Collegio Sindacale;
- nomina il revisore contabile o la Società di revisione cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile;
- delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 26 – Poteri dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 27 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento dei suddetti, dal Consigliere più anziano per età anagrafica. L'Assemblea nomina un Segretario che assiste il Presidente ed è incaricato di redigere il verbale della seduta e, all'occorrenza, due scrutatori.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio; in tal caso non si fa luogo alla nomina del Segretario.

ARTICOLO 28– Votazioni e quorum assembleari

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o dei rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; in caso di parità di voti la proposta in votazione s'intende respinta.

In caso di votazioni relative alle modifiche del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria - in prima convocazione - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati, mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

In caso di votazioni relative alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, a parità di voti, viene eletto il suffragato più anziano in età; in caso di votazioni relative alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, a parità di voti, la proposta di revoca si intende respinta.

Tutte le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a voto palese e per alzata di mano; è fatta salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare modalità diverse purché consentano, ai sensi dell'art. 2375 c.c., l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 29 Assemblee Separate

Ai sensi dell'articolo 2540 del Codice civile, l'Assemblea Generale di ALPIFIDI S.C. è preceduta da due Assemblee Separate:

- una con sede ad Aosta a cui possono partecipare i soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, nonché i soci aventi sede legale (o sede operativa) in regioni diverse, ma che abbiano effettuato l'adesione a quest'ultima ai sensi dell'art. 2 (in seguito "Assemblea Valle d'Aosta e Piemonte Nord");
- una con sede nella Provincia di Cuneo a cui possono partecipare i soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria, nonché i soci aventi sede legale (o sede operativa) in regioni diverse, ma che abbiano effettuato l'adesione a quest'ultima ai sensi dell'art. 2 (in seguito "Assemblea Piemonte Sud e Liguria").

Entrambe le Assemblee Separate possono svolgersi con modalità telematica.

Ciascuna delle due Assemblee Separate elegge a maggioranza quattro soci delegati, chiamati a partecipare all'Assemblea Generale. Si precisa che socio delegato può essere la persona fisica designata dall'impresa socia del Confidi.

Le Assemblee Separate si esprimono sulla base del medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale e le determinazioni ivi raggiunte sono poi presentate in sede di Assemblea Generale dai membri delegati, ciascuno dei quali rappresenta la volontà totalitaria dell'Assemblea Separata di appartenenza ed è tenuto ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni emerse in quest'ultima.

All'interno di ciascuna Assemblea Separata ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio.

I soci non delegati che hanno partecipato alle Assemblee Separate possono assistere alle Assemblee Generali, ma senza diritto di voto.

ALPIFIDI S.C. disciplina in un apposito regolamento interno la partecipazione dei soci alle Assemblee Separate, la loro costituzione, la validità delle medesime, il ruolo dei soci delegati e le votazioni.

ARTICOLO 30 - Il Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione di ALPIFIDI S.C. è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, costituito da 9 membri, al quale è demandata la funzione di supervisione strategica e di gestione, è investito dei più ampi poteri per la gestione del ALPIFIDI S.C., senza alcuna eccezione e, per il raggiungimento degli scopi sociali, gli sono riconosciute tutte le facoltà che dalla legge o dal presente statuto non siano riservate in modo tassativo ad altri organi della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) deliberare in merito all'ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) redigere il progetto del bilancio di esercizio e le relative relazioni di gestione;
- 4) predisporre policy e regolamenti interni specifici;
- 5) definire le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari;
- 6) approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- 7) approvare il piano di Auditing, quando previsto dalla normativa vigente;
- 8) nominare tra i propri membri i componenti del Comitato Esecutivo per esercitare i poteri ad esso delegati dallo stesso Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile;

- 9) nominare il Direttore Generale ed il Vicedirettore, determinandone le deleghe ed i poteri anche in materia di concessione del credito il trattamento giuridico ed economico e le procedure di sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico;
- 10) approvare, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa della società e nominare i responsabili delle funzioni e delle principali articolazioni determinandone il livello di autonomia;
- 11) determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;
- 12) nominare e revocare, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- 13) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- 14) deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili ad uso strumentale;
- 15) deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi delle quote della Cooperativa;
- 16) accettare donazioni, lasciti ed elargizioni;
- 17) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con gli Istituti di Credito o con altri Enti;
- 18) assumere e licenziare i dipendenti e definire il loro trattamento economico;
- 19) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di filiali, agenzie, sportelli o recapiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del ALPIFIDI S.C. e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Egli promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. Il Presidente non svolge funzioni esecutive e gestionali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente da questi stesso comunicata, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 31 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di posta elettronica, fax o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i componenti il Collegio Sindacale ne siano informati almeno 3 giorni prima della riunione.

I Consiglieri, all'atto della loro nomina, dovranno comunicare il recapito al quale desiderano ricevere gli avvisi di convocazione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione e non sono ammesse deleghe.

La riunione può essere svolta anche in via telematica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per le decisioni aventi ad oggetto le materie indicate ai punti 6, 8, 9, 10, 12, 14 e 19 di cui al precedente articolo 30, e per il piano industriale, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei componenti presenti.

Negli altri casi, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. Il Consigliere dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

ARTICOLO 32 - Modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base del voto di lista. Le liste devono contenere l'indicazione di almeno nove candidati e possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o dal 5% dei soci della Cooperativa.

Alle candidature, da depositarsi presso le sedi del ALPIFIDI S.C. almeno dieci giorni prima della votazione, deve essere allegato il curriculum di ciascun candidato, la dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati condizionata alla loro nomina, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità.

Ciascun socio può presentare e concorrere ad una sola lista a pena di ineleggibilità. All'interno di ciascuna lista, i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

In ogni caso ALPIFIDI S.C. disciplina specificamente in un apposito regolamento interno le modalità di elezione dei consiglieri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e comunque per non più di tre esercizi contabili consecutivi. Non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi e sono rieleggibili, una volta decorso il periodo temporale di un mandato, per ulteriori tre mandati consecutivi, e così per sempre.

La carica di amministratore del ALPIFIDI S.C. non è cumulabile con quella di amministratore in altra società operante nel settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria.

Tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, pena la loro ineleggibilità, ai sensi della vigente normativa di vigilanza applicabile ai Confidi, debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilità e decadenza (c.d. divieto di interlocking).

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli, con il consenso del Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea in base al disposto dell'art. 2386 c.c. e il loro mandato termina insieme a quello degli altri amministratori.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio ed i consiglieri rimasti in carica sono tenuti a convocare con urgenza l'Assemblea Generale, affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi ed è rieleggibile, una volta decorso il periodo temporale di un mandato, per ulteriori due mandati consecutivi, e così per sempre. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo parere diverso dell'Assemblea.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione membri legati tra loro da parentela o affinità fino al secondo grado incluso.

ARTICOLO 33 – Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando la propria responsabilità, nomina al suo interno un Comitato Esecutivo al quale, a seconda delle esigenze di gestione, possono essere concesse specifiche deleghe in materia di credito, aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali.

Il Comitato Esecutivo deve essere composto da un numero di membri pari a cinque.

Partecipano al Comitato Esecutivo con funzioni propositive anche il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale; eventuali membri esterni possono avere unicamente un ruolo di consulenza.

L'ambito operativo, le funzioni e le responsabilità del Comitato Esecutivo sono determinate da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo deve riferire del proprio operato al Consiglio di Amministrazione stesso e di ogni riunione - che può essere svolta anche in modalità telematica - deve essere redatto verbale che sarà trascritto nell'apposito libro sociale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo non sono cumulabili.

ARTICOLO 34 – Direzione Generale

La direzione e gestione della Società è affidata al Direttore Generale, coadiuvato da un Vice Direttore Generale, che sostituisce il primo in caso di sua assenza o impedimento.

Entrambi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina poteri e funzioni.

Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, pena la loro ineleggibilità, ai sensi della vigente normativa di vigilanza applicabile ai Confidi, debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti per gli amministratori.

Per effetto dell'operazione di fusione, il Direttore Generale di ALPIFIDI S.C. viene individuato nella persona del Direttore Generale di Valfidi S.C. al momento della fusione per incorporazione in quest'ultima di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. Il Vice Direttore Generale di ALPIFIDI S.C. viene individuato nella persona del Direttore Generale di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. al momento della fusione per incorporazione di quest'ultima in Valfidi S.C.

ALPIFIDI S.C. è dotata di un regolamento organizzativo che disciplina specificamente le funzioni e responsabilità del Direttore Generale e del Vicedirettore Generale.

ARTICOLO 35 - Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di ALPIFIDI S.C. è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti, almeno da 5 anni, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero di Giustizia e sono scelti tra i soci della Cooperativa. Solo in assenza di candidature da parte di soci della Cooperativa, i componenti del Collegio Sindacale possono essere scelti tra coloro che non siano soci della Cooperativa e che abbiano presentato la propria candidatura.

Gli aspiranti alla carica di componente il Collegio Sindacale di ALPIFIDI S.C. devono presentare la propria candidatura presso la sede della Cooperativa al più tardi 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Alle candidature dovrà essere allegato l'elenco degli incarichi di ciascun candidato, un'autocertificazione che attesti la propria iscrizione all'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei Revisori Legali dei Conti nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità.

Tutti i soggetti che svolgono funzioni di controllo, pena la loro ineleggibilità, ai sensi della vigente normativa di vigilanza applicabile ai Confidi, debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilità e decadenza (c.d. divieto di interlocking).

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Le cause d'ineleggibilità alla carica di sindaco o di decadenza dall'ufficio sono quelle previste dall'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 36 – Doveri e poteri del Collegio Sindacale

Spettano al Collegio Sindacale i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In particolare, il Collegio Sindacale contribuisce a garantire la regolarità e l'adeguatezza della gestione preservando l'autonomia della società; effettua gli adeguati controlli sull'operato dell'amministrazione; valuta l'adeguatezza ed il giusto funzionamento della struttura organizzativa; valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno; coordina le sue funzioni con le strutture organizzative finalizzate al controllo interno al fine di approfondire il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale; informa la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione

prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono essere svolte anche in via telematica, e delle stesse deve essere redatto apposito verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ARTICOLO 37 – Comitato Consultivo Territoriale

Il Consiglio di Amministrazione di ALPIFIDI S.C. è tenuto a provvedere all'istituzione di un Comitato Territoriale, espressione dell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria, qualora la richiesta di istituzione pervenga dai consiglieri rappresentativi dell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.

Il Comitato Territoriale è composto da un massimo di tredici membri, scelti fra esponenti qualificati della società civile, dell'imprenditoria e del mondo produttivo dell'area di riferimento e/o da membri delle associazioni di categoria, ai quali non è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa di vigilanza.

Ha funzioni esclusivamente consultive ed agisce con lo scopo di promuovere il dialogo fra ALPIFIDI S.C. ed il tessuto economico e produttivo dell'area di riferimento, nell'ottica di proseguire una sempre maggiore e proficua interconnessione con esse. Non possono in nessun caso esercitare funzioni e/o poteri di gestione, di indirizzo e/o di rappresentanza verso i terzi.

Le regole operative di funzionamento del Comitato Consultivo Territoriale, le sue competenze specifiche, i criteri di designazione e di nomina dei membri ed ogni altro profilo attinente alla sua attività, le modalità di partecipazione (consentendo anche l'utilizzo di strumenti telematici) e le modalità di espressione e trasmissione dei pareri consultivi al Consiglio di Amministrazione o ad eventuale altro Organo deliberante sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, e sono disciplinate in un apposito regolamento.

Per la partecipazione al Comitato non possono essere previsti compensi o gettoni di presenza a favore dei suoi membri, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire, di anno in anno, un budget per il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dai membri del Comitato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni dodici mesi dall'istituzione del comitato, ALPIFIDI S.C. si impegna ad effettuare una review organizzativa volta a verificare la sua funzionalità.

TITOLO VI IL REVISORE LEGALE

ARTICOLO 38 – La revisione legale.

Essendo ALPIFIDI S.C. qualificato quale intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, si applicano le disposizioni di cui al Capo V – Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico – del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Ai sensi dello stesso Decreto l'incarico di revisione legale dei conti è attribuito a revisori legali o società di revisione legali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società di revisione contabile così come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, e con durata dell'incarico conforme a quanto stabilito dall'art. 17 – 1° comma dello stesso Decreto.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ARTICOLO 39 – Soluzione stragiudiziale delle controversie.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza o all'esclusione dei soci, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Per quel che attiene alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, per le quali il cliente ovvero il socio ha presentato a ALPIFIDI S.C. un reclamo, nel caso in cui questi sia rimasto insoddisfatto ovvero il reclamo non abbia avuto esito nel termine previsto dalla legge, potrà presentare ricorso presso l'Arbitro Bancario e Finanziario secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento in materia.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE

ARTICOLO 40 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428 c.c., dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi nei termini di legge.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci, nelle sedi di ALPIFIDI S.C., durante i 15 giorni che precedono le Assemblee Separate e finché sia stato approvato, affinché i Soci possano prenderne visione.

ARTICOLO 41 – Destinazione degli utili di esercizio

Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti:

- a) alla riserva legale nei termini di legge;
- b) alla riserva indivisibile per la somma residua.
- c) eventualmente alle riserve Fondo rischi.

ARTICOLO 42 – Riserve e perdite di esercizio

È in ogni caso vietata, in conformità alle vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa.

Le perdite di esercizio vanno imputate alle riserve di patrimonio, qualora capienti.

In caso di esaurimento delle riserve, le perdite dovranno essere imputate al Capitale Sociale.

TITOLO IX

REGOLAMENTI INTERNI

ARTICOLO 43 – Regolamenti interni

Il funzionamento della ALPIFIDI S.C., nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente statuto, sono demandati ad appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione stesso su proposta del Direttore Generale, ognuno per quanto di sua competenza.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 44 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 45 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale residuo al momento della chiusura della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le quote versate ed i fondi pubblici che ne prevedono una devoluzione specifica, a favore dei fondi mutualistici ovvero ad altri fondi a questi equiparati da norme speciali, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 46 – Norme transitorie (i) i soci

All'esito del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. in Valfidi S.C., ciascun socio di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. che risulti titolare di una partecipazione al capitale sociale di ALPIFIDI S.C. inferiore rispetto alla soglia minima di 250 euro prevista dall'art. 8 del presente statuto, dispone della facoltà, esercitabile per un periodo di tre anni dalla data di efficacia dell'operazione di fusione, di integrare il versamento e così adeguare il valore della propria partecipazione al valore minimo previsto. I soci di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. che detengano una partecipazione al capitale sociale di ALPIFIDI S.C. inferiore alla soglia minima di 250 euro, ma abbiano anche affidamenti in essere al momento del perfezionamento dell'operazione di fusione, hanno la facoltà di integrare il versamento e adeguare il valore della propria partecipazione al valore minimo previsto, ma entro il diverso termine di sei mesi dalla data di efficacia dell'operazione di fusione.

Solo a seguito dell'avvenuta regolarizzazione, il socio diviene a tutti gli effetti socio di ALPIFIDI S.C., e beneficia dei diritti previsti nel presente statuto. Nel caso in cui ciò non si verificasse, il socio può richiedere a ALPIFIDI S.C. la restituzione di una somma pari al valore nominale delle azioni detenute in Confartigianato Fidi Cuneo S.C., e calcolato sulla base del capitale sociale di quest'ultima, purché il rapporto mutualistico che legava il socio alla società sia stato estinto.

ARTICOLO 47 - Norme transitorie (ii) il “Mandato Corrente”

A partire dal perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. in Valfidi S.C. e sino all'approvazione del bilancio 2020 di Valfidi S.C. (nel seguito, il “Mandato Corrente”), il Consiglio di Amministrazione di Valfidi S.C. in carica alla data di efficacia dell'operazione di fusione - composto da otto membri - resta in carica con pieni poteri, e viene integrato con ulteriori quattro consiglieri in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.

Detti consiglieri aggiuntivi vengono cooptati dallo stesso Consiglio di Amministrazione di ALPIFIDI S.C. ed individuati dal Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. in carica all'atto del perfezionamento dell'operazione di fusione.

Costoro restano in carica fino alla prima Assemblea Separata Piemonte Sud e Liguria utile, in occasione della quale viene ratificata la loro nomina, ed il loro mandato viene a scadere unitamente al mandato degli altri Amministratori.

Fino al termine del Mandato Corrente, vengono altresì confermate le cariche vigenti di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valfidi S.C..

Fino al termine del Mandato Corrente, il Comitato Esecutivo in carica alla data di efficacia dell'operazione di fusione resta in carica con pieni poteri e viene integrato con ulteriori due consiglieri, scelti tra i quattro indicati dal Consiglio di Amministrazione di Confartigianato Fidi Cuneo S.C. in carica all'atto del perfezionamento dell'operazione di fusione.

Fino al termine del Mandato Corrente, vengono confermate le cariche vigenti di Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo di Valfidi S.C.

Fino al termine del Mandato Corrente, i componenti del Collegio Sindacale di Valfidi S.C. divengono automaticamente componenti del Collegio Sindacale di ALPIFIDI S.C..

ARTICOLO 48 - Norme transitorie (iii) Il primo mandato successivo al Mandato Corrente

Per un mandato successivo al Mandato Corrente ("il Primo Mandato") le disposizioni di *governance* di cui al presente statuto sono regolate come segue, anche in deroga alle precedenti previsioni statutarie:

- a) il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale di Valle d'Aosta e Piemonte Nord, e quattro membri, tra cui il Vice Presidente Vicario eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.
- b) Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri in rappresentanza dei soci ordinari aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord viene definito un collegio elettorale, ove le candidature sono avanzate mediante presentazione di liste, ciascuna delle quali deve contenere otto candidati. Ciascuna lista può essere presentata con delibera del Consiglio di Amministrazione su indicazione dei consiglieri uscenti rappresentativi dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, oppure dal 5% dei soci dell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord. Le liste sono da depositarsi presso la sede legale di ALPIFIDI S.C. almeno dieci giorni prima della votazione, con allegato il curriculum di ciascun candidato, la dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati condizionata alla loro nomina, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità.

Vengono eletti consiglieri i soci della lista che ottiene il maggior numero di voti.

Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri in rappresentanza dei soci ordinari aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria vengono definiti i seguenti quattro collegi elettorali:

- Collegio di Cuneo: Zona di Cuneo, Dronero e Borgo San Dalmazzo;
- Collegio di Langhe e Roero: Zona di Alba, Dogliani, Bra, Alessandria e Asti;
- Collegio di Pianura: Zona di Saluzzo, Fossano, Savigliano e Torino Sud;
- Collegio di Monregalese: Zona di Mondovì, Carrù, Ceva e Liguria.

Ciascun socio, individualmente, può presentare la propria candidatura nell'ambito del proprio collegio elettorale di appartenenza.

Viene eletto consigliere per ogni singolo collegio il candidato che abbia ottenuto il numero maggiore di voti.

Tutte le candidature sono da depositarsi presso la sede operativa secondaria del ALPIFIDI S.C. almeno dieci giorni prima della votazione, con allegato il curriculum di ciascun candidato, la dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati condizionata alla loro nomina, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità.

Le modalità di elezione dei consiglieri e la definizione dei collegi elettorali sono meglio disciplinati in un regolamento interno separato.

- c) I limiti di mandato per la rielezione degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 32 decorrono dal primo rinnovo cariche successivo alla conclusione del Mandato Corrente.
- d) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord; il Vice Presidente Vicario è eletto in rappresentanza dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'area territoriale Piemonte sud e Liguria.
- e) Le previsioni relative alla elezione di Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALPIFI S.C. di cui alla precedente lettera d) del presente articolo possono essere derogate, nel corso del mandato successivo al Mandato Corrente con il consenso unanime di tutti i consiglieri, i quali, quindi, possono decidere che il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione siano eletti in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria e, di conseguenza, il Vice Presidente Vicario sia eletto in rappresentanza dei soci avente sede legale (o sede operativa) nella Regione Valle d'Aosta.
- f) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, di cui tre membri, tra cui il Vice Presidente, individuati tra i consiglieri eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, e due membri, tra cui il Presidente, individuati tra i consiglieri eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.
- g) Le previsioni relative a Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo di ALPIFI S.C. di cui alla precedente lettera f) del presente articolo possono essere derogate, con il consenso unanime di tutti i consiglieri, i quali, quindi, possono decidere che il Presidente del Comitato Esecutivo sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord e, di conseguenza, il Vice Presidente sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.
- h) Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui due, tra cui il Presidente, eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, e un membro eletto in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.

ARTICOLO 49 - Norme transitorie (iv) Il secondo e terzo mandato successivi al Mandato Corrente

Per due mandati successivi al Primo Mandato ("il Secondo e Terzo Mandato") le disposizioni di *governance* di cui al presente statuto sono regolate come segue, anche in deroga alle precedenti previsioni statutarie:

- a) il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui sei membri, tra cui il Presidente, eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale di Valle d'Aosta e Piemonte Nord, e tre membri, tra cui il Vice Presidente, eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.
- b) Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri in rappresentanza dei soci ordinari aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord viene definito un collegio elettorale, ove le candidature sono avanzate mediante presentazione di liste, ciascuna delle quali deve contenere sei candidati. Ciascuna lista può essere presentata con delibera del Consiglio di Amministrazione su indicazione dei consiglieri uscenti rappresentativi dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell'Area Territoriale Valle d'Aosta e Piemonte Nord, oppure dal 5% dei soci

dell' Area Territoriale Valle d' Aosta e Piemonte Nord. Vengono eletti consiglieri i soci della lista che ottiene il maggior numero di voti.

Quanto ai consiglieri in rappresentanza dei soci ordinari aventi sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria, ove viene definito un collegio elettorale, gli stessi vengono nominati sempre mediante la presentazione di liste, ciascuna delle quali deve contenere l'indicazione di tre candidati. Ciascuna lista può essere presentata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei consiglieri uscenti rappresentativi dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria, oppure dal 5% dei soci dell' Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria. Vengono eletti consiglieri i soci della lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste sono da depositarsi presso le sedi del ALPIFIDI S.C. almeno dieci giorni prima della votazione, con allegato il curriculum di ciascun candidato, la dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati condizionata alla loro nomina, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di incompatibilità.

- c) Il Presidente è eletto in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Valle d' Aosta e Piemonte Nord. Il Vice Presidente è eletto in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nella regione Piemonte e nella Regione Liguria.
- d) Le previsioni relative alla elezione di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALPIFIDI S.C. di cui alla precedente lettera c) del presente articolo possono essere derogate, nel corso del Secondo e del Terzo Mandato con il consenso unanime di tutti i consiglieri, i quali, quindi, possono decidere che, alternativamente, il Presidente sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nella regione Piemonte e nella Regione Liguria e, di conseguenza, il Vice Presidente sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sedi legale (o sede operativa) nella regione Valle d' Aosta.
- e) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, di cui tre membri, tra cui il Vice Presidente, individuati tra i consiglieri eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Valle d' Aosta e Piemonte Nord, e due membri, tra cui il Presidente, individuati tra i consiglieri eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.
- f) Le previsioni relative a Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo di ALPIFIDI S.C. di cui alla precedente lettera e) del presente articolo possono essere derogate, con il consenso unanime di tutti i consiglieri, i quali, quindi, possono decidere che, alternativamente, il Presidente del Comitato Esecutivo sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nella regione Valle d' Aosta e, di conseguenza, il Vice Presidente sia eletto in rappresentanza dei soci aventi sede legale (o sede operativa) nella regione Piemonte e nella Regione Liguria.
- g) Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui due, tra cui il Presidente, eletti in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Valle d' Aosta e Piemonte Nord, e un membro eletto in rappresentanza dei soci aventi la propria sede legale (o sede operativa) nell' Area Territoriale Piemonte Sud e Liguria.

ARTICOLO 50 – Verifica dei regolamenti e delle deleghe attualmente in vigore

Sono confermati, in quanto compatibili, i regolamenti attualmente vigenti e le deleghe operative concesse e sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificarli e, se del caso, adeguarli al presente statuto.

ARTICOLO 51 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali e di vigilanza in materia di società cooperative di garanzia collettiva dei fidi ed enti finanziari.

ARTICOLO 52 – Adeguamenti Statutari

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adeguare lo statuto ad eventuali variazioni che si rendessero necessarie da disposizioni normative o dell'autorità di vigilanza.

ARTICOLO 53 - Entrata in vigore e norme finali

Le previsioni contenute nel presente statuto entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2021.

Per quanto non contemplato o diversamente disciplinato nel presente statuto, si fa riferimento alla disciplina sulle società per azioni, in quanto compatibile con la natura cooperativa della Società, alle leggi speciali vigenti in materia di confidi e ai disposti normativi espressi da Banca d'Italia - in quanto Intermediario Finanziario vigilato.